



COMUNE DI BISIGNANO
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 29 luglio 2015

(copia conforme all'originale)

OGGETTO :

**IMU (Imposta Municipale Unica) determinazione aliquote
anno 2015**

PARERI PREVISTI DAL D. Lgs. 267/2000.

SERVIZIO TRIBUTI

PER LA REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere favorevole.

Bisignano, li 20 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Umile GROCCIA

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere favorevole.

Bisignano, li 20 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Francesco GUIDO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di luglio, alle ore 10,00 nella sala consiliare del Palazzo Civico si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di legge.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
MAIURI Umile – Pres.te del Consiglio	NO	MIGLIURI Luciano	SI
BISIGNANO Fernando -	SI	ALGIERI Andrea	SI
GRISPO Damiano	SI	FUCILE Francesco	SI
FALCONE Francesco	SI	VILARDI Sandro Tullio	NO
D'ALESSANDRO Mario Umile	SI	NICOLETTI Lucantonio	SI
VOCATURO Franco	SI	LO GIUDICE Francesco	SI
SANGERMANO Pasquale	SI	CAIRO Roberto	SI
TORTORELLA Umile Francesco	SI		
AMODIO Claudio	SI		

TOTALE PRESENTI: N. 14 TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale Avv. Angelo Pellegrino.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Tortorella Umile Francesco, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio - che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Vengono nominati scrutatori i sigg. Migliuri Luciano, Sangermano Pasquale e Nicoletti Lucantonio.-

Prima di entrare nel merito al punto in oggetto all'ODG, alle ore 10:15, entra in aula il consigliere Maiuri che assume la Presidenza, in qualità di Presidente del Consiglio, per cui risultano presenti n° 15 consiglieri ed assenti n. 1 consigliere (Vilardi)

Durante la discussione, alle ore 13:10, entra in aula il consigliere Vilardi, per cui risultano presenti n. 16 consiglieri e assenti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/05/2015, con la quale si propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2015;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

– aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;

– i Comuni possono ridurre l'aliquota di base (sempre nel rispetto della riserva di legge sugli immobili di categoria D):

a. fino allo 0,40 per cento nel caso di:

a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);

a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

a 3) immobili locati;

RILEVATO che:

– ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011; – ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;

– ai sensi dell'art 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati 3 costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

– ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

- Sono, inoltre, esentati dall'imposta le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il comodatario :

a) appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 € annui;

b) che lo stesso sia intestatario dell'utenza idrica ed essere iscritto nei ruoli per la riscossione della TARI;

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d'imposta, l'equiparazione all'abitazione principale o per limitatamente ad una sola unità immobiliare;

Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato il soggetto passivo deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, apposita dichiarazione;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:

– sulle unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

– sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che:

– l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

– in data odierna vengono approvate dal Consiglio Comunale le aliquote e detrazioni relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:

– gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);

– è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lettera a, comma 380);

– è di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposta, sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri immobili;

– non si applica la riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 380);
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 84 del 30 luglio 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

Ritenuto di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE 2015
Altri immobili	9
Abitazioni principale e pertinenze (solo A1-A8-A9)	6
Abitazione e pertinenze nonché immobili equiparate all'abitazione principale (esclusi A1-A8 e A9)	Esente
Fabbricati rurali strumentali	4
Terreni agricoli	esente
Aree edificabili	9

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), in base al quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento... omissis...";

VISTO l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico enti locali), che prevede come termine per la deliberazione del bilancio di previsione il 31 dicembre dell'anno precedente al quale il bilancio di previsione si riferisce;

VISTO il comma 13 bis dell'art. 13, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal DL 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ...omissis... Il versamento della prima rata ...omissis.. è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata ... omissis... è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati nell'anno precedente.";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L, così come integrato dal D. L. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge del 7 dicembre 2012, n. 213;

PRECISATO che la proposta di delibera è stata esaminata dalla Commissione competente nella seduta del 24 luglio 2015;

VISTO che dopo l'intervento del Sindaco f.f. hanno preso la parola i consiglieri: Fucile, Algieri, D'Alessandro, Cairo, Lo Giudice, Vocaturo, Tortorella;

VISTO che non vi sono altri interventi l'argomento è posto ai voti dal Presidente del Consiglio e la votazione ha riportato il seguente esito: Presenti e votanti nr.15 ed assenti n. 1 (Vilardi); voti favorevoli n. 10; voti contrari n. 5 (Cairo, Lo Giudice, Fucile, Nicoletti e Algieri); voti astenuti n. 0;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa da considerarsi, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Di determinare a valere per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione del tributo IMU mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 600.000,00:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE 2015
Altri immobili	9
Abitazioni principale e pertinenze (solo A1-A8-A9)	6
Abitazione e pertinenze nonché immobili equiparate all'abitazione principale (esclusi A1-A8 e A9)	esente
Fabbricati rurali strumentali	4
Terreni agricoli	esente
Aree edificabili	9

1. di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
 2. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge.
- **DI DARE ATTO CHE** per effetto dell'applicazione delle suddette aliquote è previsto complessivamente per l'anno 2015 un gettito 600.000,00 € da iscrivere nella parte entrata del Bilancio dell'Esercizio 2015;
 - **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio interessato per i provvedimenti necessari e consequenziali;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione della delibera;
 - **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione dei 15 consiglieri presenti e votanti (per come sopra riportato) con n. 10 voti favorevoli e 5 voti contrari (Cairo, Lo Giudice, Fucile, Nicoletti e Algieri); voti astenuti n. 0.-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Umile MAIURI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo PELLEGRINO



Iniziata pubblicazione il 03 AGO. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo PELLEGRINO

E' copia conforme all'originale.

Bisignano, 03 AGO. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Angelo PELLEGRINO



COMUNE DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

Publicato all'albo pretorio online nel sito internet del Comune
dal 03 AGO. 2015 al 18 AGO. 2015

Reg. N° _____ / Bisignano li ____ / ____
Il messo comunale Il Segretario Generale

GINO ESPOSITO

